
Deliberazione n. 347 del 16/3/2020

Emergenza COVID-19: applicazione decreto legge n.14 del 9/03/2020 - art. 8 unità speciali. di continuità assistenziale.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. di stabilire che l'ASUR, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, organizzati, ai sensi del Decreto Legge n. 14 del 9 marzo 2020, art 8, entro e non oltre il giorno 19 marzo 2020, le Unità Speciali di continuità Assistenziale secondo gli "indirizzi operativi" di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire che costi aggiuntivi necessari alla realizzazione del presente provvedimento sono riconosciuti all'ASUR nell'ambito delle risorse aggiuntive per fronteggiare l'emergenza COVID-19;
3. di stabilire che le misure adottate con il presente atto, di cui ai precedenti punti, sono di natura emergenziale e straordinaria e si rendono necessarie e inderogabili a causa del rapido diffondersi dell'epidemia da COVID-19 sul territorio regionale e che, pertanto, hanno validità temporanea, fino alla risoluzione delle criticità.

ALLEGATO A

**UNITA' SPECIALI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE COVID-19
INDIRIZZI OPERATIVI**

1. Le Unità Speciali di continuità Assistenziale hanno sede presso una sede di continuità assistenziale adeguata, già esistente in ciascun Distretto. Deve essere istituita una unità speciale ogni 50.000 abitanti;
2. Il Direttore dell'ASUR, su proposta dei Direttori di Distretto, individua tra le sedi di continuità assistenziale esistenti, quelle nelle quali attivare le unità speciali, tenuto conto della popolazione di riferimento, della disposizione orogeografica del territorio, ma anche della necessità che possano essere due i soggetti che contemporaneamente si recano ad effettuare la visita al paziente (due medici o un medico e un infermiere). Per questo, in un'unica sede possono essere accorpate più unità speciali;
3. Il numero di postazioni potrà essere rivisto in base alle necessità assistenziali emergenti della popolazione assistita in quel bacino di utenza;
4. L'Unità Speciale di continuità assistenziale si occupa della gestione domiciliare dei pazienti affetti o sospetti COVID19. E' attiva sette giorni su sette in orario diurno, dalle ore 8.00 alle ore 20.00. L'ordinario servizio di Continuità Assistenziale già esistente ed organizzato, non subisce modifiche;
5. L'Unità Speciale di Continuità Assistenziale si coordina con il MMG/PLS del paziente, come previsto dalle varie disposizioni regionali vigenti (punto B del documento di buone pratiche - prot. 313874 del 12/03/2020 - e linee guida relative alle attività di sorveglianza attiva - prot.313783 del 12/03/2020), e dalle loro eventuali successive modifiche e integrazioni;
6. L'ASUR, mediante i distretti di competenza, provvede a dotare i medici incaricati dei presidi di protezione individuale, di appositi raccoglitori per il loro corretto smaltimento, dell'auto di servizio, del telefono di servizio, dei numeri telefonici dei medici di assistenza primaria e dei Pediatri di libera scelta del territorio, nonché dei riferimenti dei SISP – dipartimenti di prevenzione del territorio;
7. L'ASUR, mediante le singole aree Vaste o i Distretti, ai sensi del DL n. 14/2020, recluta i medici di Continuità Assistenziale che ai sensi della norma sopracitata possono far parte dell'Unità Speciale e cioè:
 - a. medici titolari o supplenti di continuità assistenziale;
 - b. medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale;
 - c. in via residuale i laureati in medicina e chirurgia abilitati ed iscritti all'ordine di competenza, preferibilmente residenti o già operanti in quel territorio;dove possibile, è opportuno inserire nell'unità speciale di cure primarie un infermiere;
8. Ai medici del Corso di formazione specifica in medicina generale, ai sensi dell'art.4 c.1 del medesimo D.L n. 14, è consentita l'istituzione di rapporto convenzionale a tempo determinato con il SSN. Inoltre ai sensi del c.2 possono essere iscritti agli elenchi della Guardia Medica ed occupati fino alla fine della durata dello stato di emergenza. Ai sensi dell'art.4 c.1, le ore di attività svolte devono essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche da computarsi nel monte ore complessivo previsto per il corso di Medicina Generale;

9. Qualora il numero di medici reclutati per questo specifico compito fosse insufficiente, ci si riserva di coinvolgere nell'organizzazione anche i medici di assistenza primaria di quel territorio, considerato che una parte dell'attività di assistenza al paziente afferisce al medico di assistenza primaria di scelta del cittadino. L'attività potrà essere svolta a turno, con eventuale riduzione di pari durata dell'orario minimo di studio nella settimana in cui viene prestata tale attività, senza costi aggiuntivi;
10. Il compenso orario stabilito nella norma, è pari ad euro 40.00 lordi ad ora;
11. La realizzazione dovrà avvenire nei termini stabiliti dalla norma e cioè entro il 19 marzo.